

ALLEGATO VI (articolo 6)**CRITERI DI APPROVAZIONE DI UN PIANO DI SICUREZZA DELL'ACQUA (PSA) PER LE FORNITURE IDRO-POTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 6 E 8 DEL PRESENTE DECRETO.****Parte I:*****Criteri minimi per l'approvazione di un PSA***

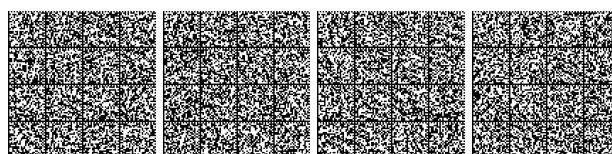
Si applicano in toto i criteri stabiliti nelle “Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili, ai sensi del decreto legislativo n. 18 del 2023, Rapporti ISTISAN 25/4”.

Parte II:***Criteri procedurali per l'approvazione di un PSA per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8***

I criteri procedurali per l'approvazione di un PSA per le forniture idro-potabili, stabiliti nelle Linee guida richiamate nella Parte I di questo allegato, comprendono, tra l'altro, i seguenti punti:

- A. All'avvio del PSA, attraverso la piattaforma AnTeA – area PSA, il gestore idro-potabile notifica alla regione/provincia autonoma di riferimento e al CeNSiA, quale Ente di approvazione del PSA, le specifiche del PSA quali, tra l'altro, il gestore idro-potabile affidatario del servizio, l'EGATO (o gli EGATO) di riferimento, la filiera idro-potabile oggetto del PSA, i volumi di acqua captata e fornita, il territorio e la popolazione servita, la composizione del team di PSA e il relativo team leader, l'evidenza della richiesta di partecipazione nel team di PSA delle Autorità sanitarie e ambientali territorialmente competenti, in qualità di portatori di conoscenza.
- B. L'implementazione del PSA ad opera del gestore idro-potabile è sistematicamente registrata nella piattaforma AnTeA - area PSA, accessibile al CeNSiA e all'Autorità sanitaria regionale; al termine del processo di implementazione del PSA, il gestore idro-potabile richiede al CeNSiA, attraverso la piattaforma AnTeA - area PSA, l'approvazione del Piano, trasmettendo l'intera documentazione rilevante, comprendente, tra l'altro, la banca dati sulla filiera idro-potabile, la valutazione di rischio e le misure di controllo, le «zone di fornitura idro-potabile», i dati di controllo per elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sito-specifici, il piano di controlli interni basato sull'analisi di rischio; la richiesta di autorizzazione del PSA avanzata dal gestore idro-potabile è subordinata all'esito favorevole di una verifica interna formale della conformità rispetto a ogni elemento per l'approvazione secondo la Parte I del presente allegato, oltre che della disponibilità delle relative evidenze nella piattaforma AnTeA - area PSA; la richiesta di approvazione è contestualmente notificata alla regione/provincia autonoma di appartenenza, che può esprimere eventuali osservazioni al CeNSiA mediante la piattaforma AnTeA - area PSA, entro trenta giorni dalla richiesta di approvazione.
- C. Presso il CeNSiA opera il “Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA” di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 2), composto da personale in possesso di laurea magistrale o specialistica in discipline scientifiche e/o tecniche, adeguatamente formato e qualificato attraverso un programma elaborato da ISS e Ministero della salute, e appartenenti ad Amministrazioni/Enti di seguito riportati:
 - Istituto Superiore di Sanità;
 - Ministero della salute;
 - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA);
 - EGATO;
 - Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) di cui al decreto del Ministro della salute 9 giugno 2022, che include, tra gli altri, esperti afferenti a regioni e province autonome, aziende sanitarie locali, Istituti zooprofilattici sperimentali.

Il Gruppo nazionale di esperti è coordinato dal CeNSiA e coadiuva lo stesso CeNSiA nelle verifiche e



valutazioni funzionali al giudizio di approvazione del PSA, anche attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile.

Il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA è formulato dal CeNSiA, che lo trasmette al gestore idro-potabile, alla regione/provincia autonoma di riferimento, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alla ASL ed EGATO competenti e ad ARERA, e lo rende disponibile sulla piattaforma AnTeA-area PSA.

- D. Il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA può consistere in:
1. Non approvato: il PSA per la filiera idro-potabile non è approvato con giudizio motivato per via del mancato soddisfacimento di uno o più requisiti rilevanti non soddisfatti e funzionali alla implementazione del Piano.
In tal caso, il gestore idro-potabile può presentare nuovamente domanda di approvazione del PSA dopo aver implementato il PSA per la stessa filiera, tenendo conto delle non conformità rilevate.
 2. Approvato con riserva: il PSA per la filiera idro-potabile si intende approvato, ma con contestuale riserva relativa al mancato soddisfacimento di uno o più requisiti specifici e funzionali alla implementazione del Piano, ovvero per motivi non imputabili al gestore idropotabile richiedente ma dipendenti da istituzioni esterne.
In tal caso, il gestore idropotabile, risolte le carenze oggetto della riserva e integrato in tempi congrui il PSA, richiede al CeNSiA lo scioglimento della riserva. Il CeNSiA, verificata l'adeguatezza o meno delle integrazioni, rimuove o rinnova la riserva.
 3. Approvato: il PSA si considera approvato, incluso il piano dei controlli interni.
- E. La validità dell'approvazione del PSA è subordinata al mantenimento dei requisiti di approvazione e all'applicazione di tutte le misure di controllo e di verifica previste nel Piano, di cui il gestore idro-potabile è tenuto a fornire evidenza, anche attraverso il costante aggiornamento della piattaforma AnTeA - area PSA; in caso di inadempienze nell'implementazione del PSA, di incidenti, di non conformità rilevanti o di altre evidenze di inefficienza del Piano, su iniziativa del CeNSiA o a seguito di richieste o segnalazioni da parte di Amministrazioni o Enti competenti in materia, il PSA può essere riesaminato e sottoposto a nuovo giudizio di approvazione.
- F. Trascorsi tre anni dall'approvazione del PSA, il gestore idro-potabile è tenuto a trasmettere al CeNSiA, mediante la piattaforma AnTeA - area PSA, il rapporto di una verifica formale interna che tiene conto dei riesami periodici del PSA, secondo quanto stabilito nelle Linee guida richiamate nella Parte I di questo allegato; in seguito, a tale trasmissione il CeNSiA, esaminati gli esiti della verifica, salvo diversa valutazione, comunica al gestore idro-potabile la sussistenza dei requisiti per il mantenimento dell'approvazione del PSA.
- G. Trascorsi sei anni dalla approvazione del PSA, il gestore idro-potabile richiede ex novo l'approvazione del PSA al CeNSiA secondo le procedure sopra descritte.
- H. A seguito di sostanziali modifiche al PSA rispetto a quello approvato, anche in conseguenza di incidenti, il gestore idropotabile effettua un riesame straordinario del Piano e ne richiede ex novo l'approvazione al CeNSiA secondo le procedure sopra descritte.

Le richieste di approvazione di PSA che sono già state trasmesse all'ISS e al Ministero della Salute, vanno riformulate dai gestori idropotabili sulla base di quanto stabilito nelle Linee guida richiamate nella Parte I di questo allegato e trasmesse nuovamente al CeNSiA per l'approvazione del Piano, attraverso la piattaforma AnTeA - area PSA.

